

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOGRAFICA DYAPHRAMA

## Art. 1- Denominazione e natura

1. È costituita l'Associazione Culturale Fotografica "Dyaphrama", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, regolata dal presente statuto e dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
3. Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente.

## Art. 2- Sede

1. L'Associazione ha sede in Oristano, Via Della Conciliazione n. 58.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative e/o secondarie, nonché di trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune senza necessità di modifica statutaria.

## Art. 3- Scopi e attività

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura fotografica attraverso attività educative, artistiche e divulgative.
2. A tal fine, l'Associazione si propone di:
  - a) Organizzare corsi, seminari, workshop e incontri sulla fotografia;
  - b) Promuovere mostre fotografiche, concorsi e pubblicazioni;
  - c) Collaborare con enti, istituzioni e altre associazioni con finalità analoghe;
  - d) Fornire ai soci occasioni di confronto e crescita tecnica e artistica;
  - e) Svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

## Art. 4- Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.

## Art. 5- Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano gli scopi dell'Associazione e ne accettino lo statuto e i regolamenti.
2. I soci si distinguono in:

- a) Soci ordinari: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa;
  - b) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente alle attività dell'Associazione;
  - c) Soci onorari: personalità di spicco o coloro che abbiano dato un contributo significativo alla fotografia e all'Associazione.
3. L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta scritta del candidato, previa approvazione del Presidente e pagamento della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'ammissione ed ha potere di revoca.
  4. Lo status di socio implica l'impegno al rispetto delle regole statutarie, del regolamento e del codice etico dell'Associazione.
  5. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

#### **Art. 6- Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Vicepresidente;
  - e) Il Tesoriere;
  - f) Il Segretario.

#### **Art. 7- Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto di gestione annuale consuntivo.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni statutarie.
5. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta, ogni socio può avere massimo tre deleghe.

6. Nei casi di modifica dello statuto, di scioglimento dell'associazione e di liquidazione patrimoniale, le delibere sono valide se sono presenti almeno la metà dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

#### **Art. 8- Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) Gestire l'Associazione e curarne l'organizzazione;
  - b) Deliberare sull'esclusione dei soci;
  - c) Approvare il rendiconto di gestione annuale consuntivo;
  - d) Convocare l'Assemblea e fissarne l'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

#### **Art. 9- Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
4. Il Presidente approva l'ingresso di nuovi soci, previa domanda di ammissione e pagamento della quota sociale annuale.

#### **Art. 10- Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o indisponibilità e svolge altre mansioni assegnate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11- Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Tesoriere ha il compito di:

- a) Curare la tenuta dei conti dell'Associazione;
- b) Redigere il rendiconto gestionale annuale da sottoporre all'Assemblea;
- c) Curare i rapporti con gli istituti bancari e finanziari.

#### **Art. 12- Segretario**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere un membro esterno al Consiglio Direttivo e alla Associazione.
2. Il Segretario ha il compito di:
  - a) Curare la tenuta dei registri obbligatori dell'Associazione;
  - b) Verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - c) Assicursi che le comunicazioni ufficiali siano inviate correttamente ai soci e alle autorità competenti.

#### **Art. 13- Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) Quote associative e contributi dei soci;
  - b) Contributi pubblici e privati;
  - c) Beni strumentali acquistati per l'esercizio dell'attività;
  - d) Eventuali proventi derivanti da attività istituzionali e accessorie;
  - e) Donazioni e lasciti testamentari.
2. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, ma deve reinvestirli nelle attività sociali.

#### **Art. 14- Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a un'associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo le decisioni dell'Assemblea.

#### **Art. 15- Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle normative vigenti in materia di associazioni non riconosciute.